

S T A T U T O
della Società "LE MARINELLE S.r.l."

con sede in San Salvo

(approvato dall'Assemblea Straordinaria del g. 11.11.2019 così come aggiornato
dalla delibera del cdA del 25 gennaio 2020)

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art.1 - Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata, a capitale misto, denominata "LE MARINELLE S.R.L."

Art.2 - Sede

La sede della Società è stabilita in San Salvo (CH).

Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà trasferire l'indirizzo societario all'interno dello stesso Comune, istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie e la loro soppressione così come per il trasferimento della sede in Italia o all'estero è necessaria la decisione dei soci.

Art.3 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre del 2052 e potrà sciogliersi anche anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci per il verificarsi di una qualsiasi delle cause previste dall'art. 2484 del Codice civile. La durata della Società potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci. In caso di mancato raggiungimento dell'oggetto sociale entro tre anni dalla costituzione la società verrà sciolta.

TITOLO II

Oggetto Sociale

Art.4 – Oggetto sociale

La Società ha per oggetto lo sviluppo della nautica da diporto e delle attività turistiche, ivi compresa la costruzione e gestione di porti turistici e darsene: la Società si doterà, ove previsto dalla legge, delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività previste dall'oggetto sociale. Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere tutte le operazioni che saranno ritenute necessarie ed utili; la Società potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni sia direttamente che indirettamente in altre società e imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio e potrà prestare fidejussioni.

TITOLO III

Capitale sociale e quote

Art.5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila).

Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art.2473 codice civile.

Le partecipazioni possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissa il deposito di cui all'art. 2482 bis comma 2 codice civile motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'Assemblea.

La società, previo accordo con i soci potrà acquisire dagli stessi versamenti e

finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti fra le quali, in particolare, quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art.6 – Quote

Le quote sono nominative.

Art. 7 - Trasferimento delle partecipazioni.

Il trasferimento della partecipazione *mortis causa* è effettuato nel rispetto delle vigenti leggi.

Il trasferimento della partecipazione per atto tra vivi può avvenire senza limiti solo tra soci, ad eccezione del Comune di San Salvo che, quale ente pubblico, è tenuto ad effettuare procedure ad evidenza pubblica per la cessione della propria partecipazione, il cui esito andrà condizionato al mancato esercizio del diritto di prelazione dei soci come di seguito disciplinato.

Nei casi di trasferimento della partecipazione per atto tra vivi a terzi, ai soci regolarmente iscritti spetta il diritto di prelazione. Pertanto il socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, la partecipazione da trasferire, il prezzo della cessione ed i termini di pagamento.

L'organo amministrativo entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà inviarne copia a mezzo raccomandata A.R. a tutti gli altri soci.

I soci interessati all'acquisto, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, devono inviare all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R. la dichiarazione di esercizio della prelazione.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

L'organo amministrativo dovrà comunicare al socio offerente, a mezzo lettera raccomandata A.R., l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Decorso inutilmente il termine di giorni trenta entro il quale i soci interessati possono esercitare il proprio diritto di prelazione, l'organo amministrativo ne darà notizia con raccomandata A.R. al socio offerente e questi sarà libero di alienare al cessionario indicato nell'offerta.

Art.8 – Effetto del trasferimento

Il trasferimento delle quote ha effetto nei confronti della Società dal momento del deposito previsto dall'art. 2470, comma 2, del codice civile.

Art.9 – Finanziamenti dei soci

I soci possono finanziare la società nel rispetto delle norme vigenti in materia. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è disciplinato dall'art. 2467 codice civile.

Art. 10 – Diritto di recesso

Il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 codice civile, spetta ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al

compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'2468 quarto comma, codice civile.

Il diritto di recesso spetta altresì ai soci che non hanno consentito all'aumento di capitale attuato mediante offerta a terzi di quote di nuova emissione.

Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con le indicazioni delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il socio che recede dalla società ha diritto al rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, da determinarsi tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 codice civile.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 codice civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Il recesso non può essere esercitato e, ove esercitato, è privo di efficacia se entro novanta giorni dall'esercizio del recesso la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art.11 – Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito di cui all'art. 2483 codice civile, con deliberazione dei soci adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. La società potrà emettere titoli di debito per un importo non superiore al doppio dei mezzi propri risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I titoli di debito garantiti da ipoteca di primo grado non oltre i 2/3 (due terzi) del valore degli immobili di proprietà sono esclusi dal limite e dal calcolo del limite.

La decisione di emettere titoli di debito deve essere presa dall'Assemblea dei soci che stabilirà le modalità di emissione; tali modalità potranno essere modificate successivamente solo con il consenso della maggioranza per quote dei possessori dei titoli. I titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali che, in caso di successiva circolazione, rispondono della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

I titoli di debito non potranno essere imputati a capitale.

La decisione di emissione dei titoli di debito deve essere iscritta nel Registro delle Imprese a cura dell'organo amministrativo.

TITOLO IV

Decisioni e Assemblea dei Soci

Art.12 – Competenze dell'Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili o la copertura delle perdite;
- 2) la scelta della struttura dell'organo amministrativo e la nomina degli amministratori, salvo quanto appresso precisato in ordine ai poteri di nomina del socio Ente Pubblico;
- 3) la nomina dell'organo di controllo o del revisore, salvo quanto appresso precisato in ordine ai poteri di nomina del socio Ente Pubblico;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva alla competenza dei soci.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sugli argomenti di cui al presente articolo. I voti dei soci valgono in misura proporzionale alla loro partecipazione. Per le decisioni sulle materie di cui ai punti 4), 5) e 6) è necessario il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Art.13 - Decisioni per consultazione e per consenso espressi per iscritto

I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni:

- quelle per le quali l'articolo 2479, comma 4, prevede l'obbligatorietà della decisione Assembleare;
- quelle per le quali i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale o uno o più amministratori richiedano l'adozione del metodo Assembleare.

Le decisioni dei soci per consultazione o per consenso sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, chi intende consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una data decisione entro un dato termine, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni apponendovi la propria sottoscrizione o in forma autografa o in forma digitale. La consultazione degli altri soci avviene a cura del proponente mediante deposito presso la sede sociale e trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compreso il telefax e la posta elettronica; la trasmissione oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominato, all'organo di controllo, deve essere diretta a tutti i soci, i quali (personalmente o a mezzo di un rappresentante, il quale dimostri la sua legittimazione), se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compreso il telefax e la posta elettronica) al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia apposta la sottoscrizione del socio o del suo rappresentante in forma autografa o in forma digitale, entro il termine che deve essere indicato nella

proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione. La proposta di decisione può essere revocata dal proponente fintantochè la decisione non sia formata. La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata se nel termine indicato nella proposta sia pervenuta alla società l'adesione dei soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale necessaria per formare la maggioranza richiesta.

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compreso il telefax e la posta elettronica) la documentazione attestante il consenso a una data decisione espressa (personalmente dal socio o a mezzo di un rappresentante) in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) dai soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale sociale necessaria per formare la maggioranza richiesta. Ogni consenso che pervenga alla società in ordine all'assunzione di una data decisione da parte dei soci, deve essere tempestivamente comunicato (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compreso il telefax e la posta elettronica) dall'organo amministrativo a tutti i soci, in modo che essi possano esprimere le loro determinazioni. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società in ordine ad una data decisione nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni. Il socio può revocare il proprio consenso a una data decisione fintanto che la decisione non sia formata. A cura dell'organo amministrativo la decisione formata secondo le modalità di cui sopra deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compreso il telefax e la posta elettronica) e, se nominato, all'organo di controllo e trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del codice civile indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci ed eventualmente la documentazione pervenuta alla società e recante l'espressione della volontà dei soci in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto, vanno conservati in allegato al libro ove è trascritto la decisione adottata. Al medesimo libro va allegata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento, delle quali comunque sul libro medesimo occorre far menzione.

Art. 14 – Assemblea dei soci - Convocazione

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso, inoltrato a mezzo lettera raccomandata A.R., fax o messaggio di posta elettronica, spedito a ciascun socio al domicilio risultante dal Registro delle Imprese almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

Anche in mancanza di rituale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale e sono presenti o informati tutti gli amministratori ed i membri dell'Organo di Controllo, se nominato, e nessuno si

oppone alla trattazione dell'argomento.

Art.15 – Partecipazione all'Assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta da chiunque purché non rivesta la carica di amministratore, componente l'organo di controllo oppure dipendente della società. La delega è conferita per una sola Assemblea e non può essere rilasciata in bianco. Il delegato non può rappresentare più di due soci. Le deleghe sono conservate dalla società.

La partecipazione all'Assemblea è consentita anche per videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Art. 16 – Presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. L'Assemblea nomina altresì un segretario, anche non socio e, se necessario, sceglie fra i soci due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio se richiesto.

Art.17 – Deliberazioni delle assemblee.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dall'articolo 12), comma 2, punti 4), 5) e 6) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art.2468 codice civile è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

TITOLO V

Amministrazione della società

Art.18 – Organo amministrativo

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dell'Assemblea da assumere al momento della nomina da:

- a) un Amministratore Unico;
- b) un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

L'Amministratore Unico ed un Consiglio di Amministrazione a cinque membri non possono essere nominati fino a quando il Comune di San Salvo conserva la qualità di socio.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. Agli amministratori non si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 codice civile.

Art. 19 – Nomina, durata della carica, cessazione

La nomina di un amministratore è riservata al Comune di San Salvo fino a quando quest'ultimo conserva la qualità di socio. Gli altri amministratori sono nominati dall'Assemblea dei soci.

Fino a quando il Comune di San Salvo conserva la qualità di socio non possono essere nominati quali Amministratori della società gli amministratori in carica dell'Ente, i loro parenti ed affini entro il terzo grado e coloro per i quali operino le cause ostative di cui all'art.58 del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea dei soci fatta eccezione per quello nominato dal Comune di San Salvo per il quale solo l'Ente ha facoltà di revoca.

Qualora per dimissioni, revoca o altra causa viene a mancare anche uno solo degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione si intenderà decaduto a far data dal giorno dell'Assemblea che dovrà essere convocata senza indugio dai Consiglieri superstiti per la ricostituzione dello stesso.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione

L'Assemblea dei soci nomina il Presidente del Consiglio di amministrazione. Tale carica spetta al membro nominato direttamente dal Comune di San Salvo fino a quando l'Ente conserva la qualità di socio.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Vicepresidente, che esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio si riunisce nelle sede sociale o altrove, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta scritta da almeno un amministratore.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori, all'organo di controllo, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, ed in caso di particolare urgenza almeno un giorno prima; la comunicazione può essere inviata a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica, o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione e la prova della ricezione, al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario;

In mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle delibere del consiglio, assunte in adunanza dello stesso, è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni medesime sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 21 – Poteri dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza esclusione di sorta, ed ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che lo statuto o la legge riservano in modo inderogabile alla decisione dei soci.

Il Consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

In caso di delega di poteri si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 codice civile.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto, codice civile.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali e procuratori per singoli atti o per categorie di atti, determinandone gli eventuali emolumenti.

Art. 22 – Rappresentanza sociale

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con le seguenti modalità.

Qualora la società sia amministrata da un amministratore unico, egli ha la rappresentanza legale della società.

In caso di nomina del Consiglio di amministrazione la rappresentanza legale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente nonché ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega.

Nel caso di nomina di più amministratori che non agiscano collegialmente, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. La rappresentanza della società spetta anche ai Direttori agli Istitutori e ai Procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art.23 – Compenso agli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale o mensile in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza, eventualmente anche a mezzo polizza assicurativa, con le modalità stabilite con decisione dei soci. Per il membro dell'Organo Amministrativo di nomina pubblica, la predetta indennità potrà essere riconosciuta nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ed ove consentito dalle stesse.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI

Controllo sociale

Art.24 – Organo di controllo

La società può nominare l'organo di controllo o un revisore.

Nei casi previsti dall'art. 2477, commi 2 e 3, c.c., la nomina dell'Organo di controllo o del revisore è obbligatoria; ove nominato l'organo di controllo è costituito da un Sindaco Unico al quale sono affidati i compiti attribuiti al Collegio Sindacale nelle S.p.A., ed inoltre la revisione dei conti.

L'organo di controllo e il revisore ove nominati devono essere iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali, sono rieleggibili e ad essi spetta un emolumento determinato dalla Assemblea al momento della nomina.

Non possono essere nominati a comporre l'organo di controllo chi riveste una carica politico-amministrativa nel Comune di San Salvo fino a quando lo stesso conserva la partecipazione nella società.

Art. 25 – Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII Bilancio ed utili

Art. 26 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora a giudizio dell'Organo Amministrativo lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, essa potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 27 – Utili.

Gli utili netti, dopo l'accantonamento di una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non raggiunga il limite di legge, vengono distribuiti in proporzione alla partecipazione al capitale, salvo che con decisione dei soci vengano disposti degli speciali accantonamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure si disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

TITOLO VIII Scioglimento e liquidazione

Art. 28 – Scioglimento

La società si scioglie per le altre cause previste dall'art. 2484 codice civile.

Art. 29 – Liquidazione

La nomina del liquidatore o dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e la determinazione delle loro funzioni, facoltà e limiti nonché del loro compenso dovranno essere stabilite dall'Assemblea, a norma dell'art. 2487 codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

TITOLO IX Rinvio

Art. 30 – Disposizioni generali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle altre leggi vigenti in materia.

F.to: Oreste Ciavatta - Guido Lo Iacono Notaio.